



STATUTO

ART.1) – Denominazione e origini - È costituita, ai sensi degli articoli 36 e segg. del Codice Civile, dal D.Lgs. n. 460/97 e dalle sue successive modificazioni, nonché dal presente Statuto, un'associazione denominata:

"YouMani" - ONLUS

Trattasi di associazione di diritto privato, operante nel territorio italiano, "organizzazione non lucrativa di utilità sociale", come tale definita "Ente non commerciale" ai sensi della legislazione italiana.

È fatto obbligo di utilizzare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Organizzazione non lucrativa di attività sociale" o l'acronimo "O.N.L.U.S."

L'Associazione culturale "YouMani" - **ONLUS** nasce da un percorso di aiuto, utilizzando i processi creativi, drammatici e narrativi propri del teatro, cominciato presso una casa di accoglienza per ragazzi e giovani in difficoltà e da un lavoro di scrittura teatrale e messa in scena presso una scuola media inferiore, nella convinzione che il teatro sia un formidabile mezzo di comunicazione e crescita. È un modo di star bene insieme, di scoprire in noi le leggi della convivenza, di dare agli altri la nostra gioia di vivere, di essere noi stessi.

ART.2) – Sede - L'Associazione ha sede a Rho (MI) in via Bolzano, n°6, e potrà variare senza che ciò costituisca modifica del presente Statuto.

ART.3) – Durata - La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato, ed è esclusa ogni forma di partecipazione temporanea alla vita associativa.

ART.4) – Finalità - L'Associazione non ha fini di lucro anche indiretto, non svolge attività commerciale, è apartitica, e dovrà agire e operare conformemente allo Statuto e al Regolamento che verrà approvato dall'assemblea degli associati.

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e si propone:

- migliorare la condizione di soggetti o categorie svantaggiate meglio delineate al successivo art. 5 utilizzando la cultura e la pratica teatrale, come mezzo educativo, pedagogico e terapeutico, ed anche modo di vivere e fattore di comunicazione;
- la beneficenza, di tipo diretto indirizzata esclusivamente a soggetti vulnerabili, e di tipo indiretto, conformemente al dettato dal comma 2-bis dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 e comunque ai sensi delle norme vigenti, ossia la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al medesimo comma 1, lettera a), per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale.

ART.5) – Attività - L'Associazione "YouMani" - **ONLUS** per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività istituzionali e conformi al dettato di legge, che elenca di seguito:

Attività culturali e di beneficenza:

- 1) promuovere interventi diretti aventi carattere solidaristico organizzando laboratori teatrali proposti a enti o strutture ove vi siano persone o categorie con



svantaggi o disagi; in particolare si intende indirizzare la propria attività a soggetti con malattie o disagi psichici non gravi ricoverati presso istituti ospedalieri, detenuti non pericolosi o soggetti a regimi restrittivi presso istituti carcerari, alunni o studenti portatori di handicap presso istituti scolastici, anziani degenti presso istituti "RSA", persone indigenti ospiti di strutture di accoglienza o case famiglia o comunità;

- 2) realizzare attività di beneficenza nei confronti di soggetti vulnerabili o con difficoltà obiettive secondo i criteri del già citato comma 2-bis dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 e comunque ai sensi delle norme vigenti.

L'Associazione potrà ottenere fondi necessari per lo svolgimento delle proprie attività, che siano in ogni caso conformi ai requisiti di esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, anche proponendo sul territorio nazionale ed estero spettacoli teatrali, ciò nel rispetto dei limiti stabiliti del c. 5 dell'art. 10 del D.lgs. 460/1997, e comunque ai sensi delle norme vigenti.

L'Associazione, inoltre, potrà svolgere in via del tutto accessoria e residuale alcune attività che potranno essere di eventuale supporto a quelle istituzionali.

L'Associazione potrà svolgere attività interne di formazione, volte al migliore e più efficace perseguimento dei fini di solidarietà sociale, strumentali alla realizzazione delle attività istituzionali (corsi di base e di aggiornamento per i propri operatori).

L'Associazione potrà promuovere le proprie attività allo scopo di rendersi più visibile agli enti potenzialmente interessati a richiedere gli interventi oggetto di iniziative istituzionali.

L'Associazione potrà collaborare con persone, gruppi, enti pubblici e privati, enti locali, istituti universitari, e associazioni per lo svolgimento delle attività istituzionali previste ai punti 1) e 2) del secondo comma presente articolo.

L'associazione è apertistica, non ha fini di lucro ed è retta da principi di assoluta democraticità.

Per il conseguimento delle proprie finalità, l'Associazione adotterà tutti i mezzi necessari e tutte le opzioni per agire nel rispetto delle normative vigenti e dello Statuto.

L'Associazione potrà aderire e/o intrattenere rapporti con altre organizzazioni nazionali e/o internazionali che abbiano analoghi scopi istituzionali, sempre in conformità alle finalità di solidarietà sociale.

Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà assumere o ingaggiare artisti, docenti, consulenti e personale specializzato estraneo all'Associazione.

L'Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente sia indirettamente attinenti ai medesimi.

L'associazione potrà, parimenti, ricevere contributi e sussidi finalizzati al



raggiungimento dello scopo sociale.

L'associazione potrà organizzare occasionalmente, nell'ambito dei suoi fini istituzionali, raccolte pubbliche di fondi, al solo scopo solidaristico, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione in occasione di particolari eventi.

In ogni caso, l'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali menzionate nel presente articolo, ossia quelle riconducibili al comma 1 lett. A dell'art. 10 del Dlgs 460/97 o alle successive modifiche legislative che interverranno, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Patrimonio dell'Associazione - Esercizio sociale – Risorse Economiche.

ART.6) - Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote versate dagli associati;
- dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi risultanti dal rendiconto economico e finanziario;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

ART.7) - Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote annuali associative;
- dalle contribuzioni di privati cittadini, enti e istituzioni pubbliche e private che intendono sostenere l'attività dell'Associazione;
- dall'entrata derivante da manifestazioni o dalla partecipazione a esse;
- da ogni altra forma d'entrata che concorra ad incrementare il patrimonio.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare. Le elargizioni volontarie in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettati dall'Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di questi, in armonia con le finalità istituzionali e lasciando comunque sempre la priorità al finanziamento di attività culturali - educative.

È vietata, durante la vita dell'Associazione, la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria. L'Associazione dovrà impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

ART.8) - L'Esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

E' fatto obbligo di redigere annualmente il rendiconto preventivo e consuntivo economico-finanziario da presentarsi in occasione dell'Assemblea dell'Associazione che si terrà l'anno successivo alla chiusura dell'esercizio di riferimento.

Il rendiconto economico e finanziario e patrimoniale dovrà comprendere tutte le voci di entrate e di uscite sostenute nel corso dell'esercizio raggruppate per tipologia di attività e di spesa.



Tutte le cariche sociali e dirigenziali e tutti gli eventuali incarichi devono essere affidati esclusivamente a soci dell'Associazione.

Tutte le cariche sociali e dirigenziali sono a titolo gratuito e non possono essere erogate indennità, compensi comunque denominati o gettoni di presenza.

Possono essere rimborsate solo le spese effettive sostenute per lo svolgimento dell'incarico e quelle anticipate in nome e per conto dell'associazione.

In ogni caso tutte le spese devono essere autorizzate dal Consiglio, regolarmente documentate e attinenti comunque all'Associazione.

Eventuali avanzi o disavanzi non potranno essere assegnati agli associati.

In ogni caso, nel rispetto del dettato normativo del comma 6 dell'articolo 10 del D.Lgs. 460/97, è fatto divieto di distribuire direttamente od indirettamente, agli associati o a terzi, quote di utili od avanzi di gestione.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali dell'associazione. L'obbligo è assolto anche con la costituzione di riserve vincolate agli anzidetti fini.

Associati.

ART.9) - Sono soci dell'Associazione "YouMani" - **ONLUS** tutti coloro che, avendo compiuto i sedici anni ed essendo interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali, ne accettano lo Statuto e le disposizioni impartite dal Consiglio Direttivo.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. Gli associati maggiorenni avranno diritto di voto in assemblea: in particolare potranno esprimere il proprio voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'associazione.

L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda scritta del richiedente. Tale domanda comporta l'accettazione di tutte le norme del presente Statuto e di tutte le eventuali modifiche, nonché il pagamento delle quote annuali previste in favore dell'Associazione da parte di ciascun tesserato e l'obbligo di osservare le deliberazioni che, in base al presente Statuto, saranno adottate dai competenti organi dell'Associazione stessa. Il recesso è sempre consentito e si effettua a norma dell'art. 2526 c.c..

In caso di comportamento difforme che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'associazione.

La qualità di tesserato si perde per recesso o esclusione.

L'esclusione è decisa da Consiglio Direttivo e ha effetto dal giorno in cui la relativa comunicazione ben motivata, a mezzo lettera raccomandata A.R., è inviata all'escluso.

Non è trasmissibile o rimborsabile la quota o il contributo associativo relativo a un associato che a qualsiasi titolo cessi di far parte dell'Associazione.

In nessun caso gli Associati possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la restituzione della quota.



Organi dell'Associazione e Assemblea dei soci.

ART.10) - Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
- il Revisore Unico.

ART.11) - L'assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati. Le sue deliberazioni legalmente adottate vincolano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti. Ogni associato ha il diritto di esprimere il proprio voto nelle assemblee.

Le assemblee vengono tenute almeno una volta all'anno anche fuori della sede sociale.

ART.12) - L'assemblea ordinaria delibera:

- a) sulla nomina del Consiglio Direttivo;
- b) sull'approvazione del programma di attività dell'associazione;
- c) sull'approvazione del o dei regolamenti interni all'associazione;
- d) sull'approvazione del rendiconto economico e finanziario;
- e) su ogni altro argomento sottoposto dal Consiglio Direttivo che non rientri nella competenza dell'assemblea straordinaria.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) sullo scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione del patrimonio sociale residuo.

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto.

La convocazione dell'assemblea è effettuata mediante lettera o mediante posta elettronica da spedirsi agli associati almeno cinque (5) giorni prima della data fissata per la riunione, contenente l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, data e ora stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ammessa per lo stesso giorno in ora successiva.

L'assemblea è altresì convocata quando se ne ravvisa la necessità, o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

ART.13) - L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita quando sia intervenuta più della metà degli associati.

L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli associati intervenuti.

L'Assemblea ordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART.14) - L'Assemblea straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, è validamente costituita quando siano intervenuti almeno la maggioranza assoluta degli associati e delibera con il voto favorevole, sia in prima che in seconda convocazione, espresso da almeno la metà più uno degli associati presenti e che costituiscano almeno la metà degli aventi diritto al voto.

ART.15) - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; in mancanza di ambedue l'Assemblea è presieduta da una delle persone legalmente



intervenute, designata dalla maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario per la redazione del verbale, anche estraneo all'Associazione.

ART.16) - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da soci dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo è l'organo cui compete la conduzione ordinaria dell'Associazione. È composto da 3 a 7 membri, il cui numero è da stabilire a ogni assemblea elettiva.

Eleggibilità, composizione, dimissioni. Ruoli e compiti.

ART.17) - Sono previste le seguenti cariche:

- Il Presidente che rappresenta l'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e ne attua le decisioni. È eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica tre anni. Al Presidente spetta:
 - la firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione esercitata in ottemperanza a precise indicazioni del Consiglio Direttivo, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio;
 - la convocazione e la presidenza del Consiglio Direttivo e della Assemblea dei soci;
 - la competenza sull'inoltro degli atti e delle pratiche associative presso le altre istituzioni e la vigilanza sulla regolare tenuta dei Libri sociali dell'Associazione.
- Il Segretario cui competono le attribuzioni che sono assegnate all'inizio del mandato (verbalizzazione, attuazione di pratiche burocratiche, ecc.) e riguardano la parte burocratica dell'Associazione.
- Il Tesoriere che cura la situazione finanziaria dell'Associazione e rende conto ogni volta che viene richiesto dal Consiglio Direttivo e dalla Assemblea dei soci.

I membri del Consiglio Direttivo svolgono gratuitamente la loro attività e durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza dei 2/3 dei soci aventi diritto al voto.

Qualora un membro del Consiglio Direttivo presentasse le dimissioni scritte, oppure risultasse assente a tre riunioni consecutive, salvo giustificato motivo, decade e viene sostituito dal primo dei non eletti, che resterà in carica per tutta la restante durata del Consiglio stesso.

ART.18) - Il Consiglio Direttivo, essendo l'organo esecutivo dell'Associazione, si raduna almeno quattro volte l'anno. È validamente costituito quando sono presenti 2/3 dei membri. Può essere convocato in seduta straordinaria a giudizio del Presidente, o su richiesta scritta di 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo stesso. Le dimissioni scritte dei due terzi del Consiglio fanno ritenere dimissionario tutto il Consiglio stesso.

I suoi compiti sono:

- 1) eleggere tra i suoi membri, nella prima riunione del mandato, il Presidente, il Segretario e le altre cariche secondo quanto stabilito dal presente articolo;
- 2) curare l'attuazione delle linee programmatiche promosse dall'Assemblea dei soci e di quelle approvate;



- 3) predisporre annualmente il bilancio consuntivo e preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- 4) approvare la relazione annuale al bilancio predisposta dal Revisore Unico, da sottoporre alla propria Assemblea;
- 5) predisporre il piano annuale e le modalità di attuazione delle iniziative;
- 6) compilare il regolamento interno, da sottoporre all'Assemblea per la sua approvazione;
- 7) presiedere alle operazioni di tesseramento, di recessione e di esclusione dei propri aderenti;
- 8) designare i propri rappresentanti nei vari Enti o Organismi che operano in settori analoghi nell'ambito del proprio territorio.

I consiglieri scaduti sono rieleggibili.

In sede di nomina del primo Consiglio Direttivo si dovrà stabilire la durata del mandato.

ART.19) - Il Consiglio nomina un segretario e un tesoriere, che non fanno parte del Consiglio, ma che vi partecipano di diritto.

ART.20) - Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno quattro volte all'anno.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART.21) - Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi e alla loro presentazione all'Assemblea, alla nomina di dipendenti e impiegati determinandone la retribuzione e compila il Regolamento per il funzionamento della Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

ART.22) - Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, è responsabile della gestione dell'Associazione, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo nella prima riunione.

ART.23) - Il Tesoriere, oppure lo stesso Consiglio, in caso di sua assenza o impedimento, è responsabile della tenuta della contabilità dell'Associazione, nonché della gestione e dell'impiego del patrimonio secondo le direttive dell'Assemblea e della formazione del rendiconto economico e finanziario.

ART.24) - Per le esecuzioni delle proprie delibere e per ogni atto gestionale il Consiglio esercita i suoi poteri con firma libera e quindi disgiunta, del Presidente oppure del Tesoriere. Per tutte le obbligazioni assunte in nome dell'Associazione e nelle forme previste nei precedenti articoli i terzi possono far valere i loro diritti



esclusivamente sul patrimonio dell'Associazione.

Modifica dello Statuto.

ART.25) - La modifica del presente Statuto può essere deliberata esclusivamente dall'Assemblea su iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.

Autonomia.

ART.26) - L'Associazione nello svolgimento di attività e di eventuali prestazioni di servizi, agisce in proprio, con piena autonomia di gestione amministrativa e organizzativa e con tutte le conseguenti responsabilità.

Gratuità delle cariche.

ART.27) - Tutte le cariche sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese regolarmente documentate.

Scioglimento dell'Associazione.

ART.28) - Lo scioglimento dell'associazione è disposto con delibera dell'assemblea straordinaria la quale procederà anche alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Eventuali residui del patrimonio, al momento della compiuta liquidazione dell'associazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Nei casi previsti dal comma 1 e 2 del presente articolo, l'Assemblea dovrà deliberare con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Revisore unico.

ART.29) - La gestione dell'Associazione è controllata da un Revisore unico, socio o non socio.

Il Revisore dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigerà una relazione ai bilanci annuali, potrà accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potrà procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo.

Norme finali e transitorie.

ART.30) - Nel caso dovessero insorgere controversie all'interno dell'Associazione, i soci dovranno promuovere procedure di soluzioni amichevoli, la mediazione o l'arbitrato.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano i principi e le regole contenute nei documenti costitutivi e regolamentari e si fa riferimento al codice civile, alle leggi speciali in materia ed al D.Lgs. 460/97.

Rho, 11 novembre 2016

Letto, approvato e sottoscritto

Firme